
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	<b>Segretariato generale</b>
	<b>Trieste, 05/04/2012</b>
<b>Prot. N. 0004857 / P - ( )</b>	
<b>Class. SGR-2-207-1</b>	
<b>Fasc. 5788</b>	

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	
tel + 39 040 377 3711 fax + 39 040 377 3615	segretariato.generale@regione.fvg.it I-34121Trieste, piazza Unità d'Italia 1

All'Avvocatura della Regione  
 Alla Protezione civile della Regione  
 All'Ufficio di Gabinetto  
 All'Ufficio stampa  
 Alle Direzioni centrali  
 Al Servizio polizia locale e sicurezza

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1

**Oggetto: Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012). Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.**

Come noto, l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nell'intento di rafforzare i già vigenti principi di semplificazione secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, in possesso di altre amministrazioni, necessari per l'effettuazione dell'istruttoria dei procedimenti di propria competenza, ha introdotto una serie di **obblighi e divieti** che si applicano anche all'amministrazione regionale e che risultano già in vigore dall'**1 gennaio 2012**<sup>1</sup>.

Tali innovazioni riguardano la Regione nella duplice veste di ente richiedente certificazioni e di ente certificante: sotto il primo profilo, ossia nel caso in cui la Regione debba acquisire un certificato emesso da un'altra amministrazione pubblica, la legge prevede che, così come ogni amministrazione pubblica, neanche la Regione può richiedere al privato ovvero accettare dal medesimo la produzione di qualsivoglia certificato, ma deve necessariamente **acquisirlo d'ufficio** direttamente dall'amministrazione emittente, potendo, in alternativa, accettare la presentazione ad opera del privato di una **certificazione sostitutiva** ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (c.d. autocertificazione). Pare opportuno ribadire comunque che, come peraltro già noto, sulle autocertificazioni debbono necessariamente svolgersi delle **verifiche a campione** che accertino la veridicità dei dati in esse contenuti.

<sup>1</sup> L'art. 29 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. milleproroghe), conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 del termine del 1° gennaio 2012 "relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

La richiesta ai privati di fornire certificati, così come l'accettazione dei certificati presentati dal privato, costituiscono in capo al funzionario amministrativo, per espressa previsione normativa, **violazione dei doveri d'ufficio**.

La nuova disciplina trova applicazione in tutti i procedimenti istruiti a cura dell'Amministrazione regionale, ivi comprese le procedure di aggiudicazione e affidamento di appalti pubblici e le relative fasi di gara nelle quali vengono in rilievo aspetti documentali e certificativi nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.

Ad ogni modo, relativamente all'obbligo di acquisizione d'ufficio, si comunica che è allo studio la stipula di apposite convenzioni con quegli enti per i quali, essendoci maggiore frequenza nella richiesta di certificazioni, si ritenga utile predisporre degli strumenti che consentano una più rapida ed efficace gestione dei flussi dei dati, ad esempio mediante l'accesso a banche dati (es. anagrafe comunale) da cui in molti casi sarà possibile acquisire le necessarie certificazioni.

Con riguardo invece al secondo profilo, ossia quello relativo all'emissione di certificati, il citato art. 15 ha introdotto l'obbligo di inserire in tutte le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, e dunque anche dall'amministrazione regionale, la dicitura "**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**". Si rammenta al riguardo che qualunque certificato privo di tale dicitura è affetto da **nullità ex lege** e che il suo rilascio configura violazione dei doveri d'ufficio<sup>2</sup>.

Dal punto di vista operativo si ritiene dunque che, oltre alla necessità che su tutti i certificati rilasciati a qualsiasi titolo dall'amministrazione regionale compaia la dicitura poc'anzi riportata, sia anche compito dell'operatore al quale viene richiesto il certificato da parte di un soggetto privato rammentare al richiedente - al fine di evitare la produzione di un certificato senza alcuna successiva utilità - l'impossibilità di presentare l'emettendo certificato a qualsivoglia amministrazione pubblica o gestore di pubblici servizi, ferma restando, comunque, l'impossibilità di negare l'emissione del certificato di fronte alla richiesta di un soggetto privato che abbia titolo a riceverlo, a prescindere dall'uso che questi intenda poi farne.

La legge citata prevede inoltre che ogni amministrazione certificante individui al proprio interno un ufficio competente alla gestione e trasmissione dei certificati richiesti dalle altre amministrazioni: in via di prima applicazione, a tale fine è stata attivata dall'Amministrazione regionale la casella di posta elettronica certificata **regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it**, curata dal Segretariato generale e **alla quale sono indirizzate tutte le richieste di certificati, provenienti dalle altre amministrazioni pubbliche**. Le richieste così pervenute saranno quindi inoltrate - a mezzo normale messaggio di posta elettronica - all'ufficio regionale di volta in volta competente, il quale provvederà quindi - sempre mediante posta elettronica - a comunicare tempestivamente i dati richiesti al

---

<sup>2</sup> Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, in attesa di conversione in legge, stabilisce che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio."

Segretariato generale, il quale ultimo si occuperà poi di rispondere con PEC all'amministrazione richiedente, **entro 30 giorni** dalla data di arrivo della richiesta.

Si precisa che tale casella di PEC sarà utilizzata esclusivamente per la **ricezione** delle richieste provenienti dalle altre amministrazioni pubbliche, mentre per le certificazioni che i diversi uffici della Regione dovessero a propria volta richiedere ad altre amministrazioni pubbliche, la loro acquisizione sarà effettuata **direttamente e per proprio conto a cura di ciascun responsabile del procedimento**.

Occorre ad ogni modo ricordare che l'ambito di applicazione della nuova disciplina è limitato ai certificati<sup>3</sup> relativi agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del DPR 445/2000 e agli atti di notorietà di cui al successivo art. 47.

Questo pertanto esclude dal novero la certificazione della regolarità contributiva e la possibilità da parte dei soggetti privati di autocertificarla: in linea con quanto recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché da una nota congiunta INPS/INAIL, è da ritenere che il documento attestante la regolarità contributiva (**DURC**) **vada sempre acquisito d'ufficio e non sia sostituibile da un'autocertificazione** prodotta dall'interessato; ciò in quanto il contenuto del DURC non rientra tra gli elementi individuati dagli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 né si tratta di condizione di stato e di fatto, essendo invece frutto di un'attività complessa in esito alla quale gli uffici preposti sono in grado di accertare la sussistenza della regolarità contributiva medesima. Un tanto trova esplicita conferma anche nel dettato del nuovo art. 44 bis del DPR 445/2000 introdotto dal più volte citato art. 15 della L. 183/2011.

Tuttavia, in deroga alla regola generale, è stata introdotta dall'art. 4, comma 14 bis, D.L. 70/2011 conv. da L. 106/2011, un'eccezione *ex lege* che consente, nonostante quanto sopra, di accettare l'**autocertificazione della regolarità contributiva per gli appalti di importo inferiore a 20.000 euro**, eccezione che, in quanto derivante da disposizione non espressamente abrogata e costituente *lex specialis*, deve ritenersi perfettamente legittima.

Le stesse considerazioni esposte per il DURC valgono anche per la **documentazione antimafia** (comunicazioni antimafia e informazioni antimafia, di cui agli artt. 3 e 10 del DPR 252/1998 e artt. 84 e ss. del D.Lgs. 159/2011 - c.d. Codice antimafia -, rilasciate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché certificazioni camerali con la dicitura antimafia, di cui all'art. 6 DPR 252/1998), il cui contenuto, non compreso nell'elencazione del citato art. 46, **non può essere autocertificato**, posto che si fonda su considerazioni di carattere discrezionale sottratte alla disponibilità dell'interessato, **e va quindi acquisito d'ufficio**<sup>4</sup>.

Anche in questo caso tuttavia, in deroga alla regola generale, sono consentite, ai sensi dell'art. 5 del DPR 252/1998 ed art. 89 D.Lgs. 159/2011, le **autocertificazioni, delle sole comunicazioni antimafia**, limitatamente ai casi di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti, ovvero ai provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti.

<sup>3</sup> "Certificato: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche" (art. 1 co. 1 lett. f) DPR 445/2000).

<sup>4</sup> Un tanto trova conferma anche nell'articolo 99 comma 2-bis del d.lgs. 159/2011 Codice antimafia, introdotto dall'art. 6 co. 3-bis del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, nella formulazione adottata dalla legge di conversione in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie infine l'occasione per ricordare come sia necessario che l'accesso alle banche dati disponibili avvenga solo per l'acquisizione di informazioni necessarie allo svolgimento di attività istituzionali e che tutti coloro che vengano a conoscenza di dati personali o sensibili mantengano sui medesimi il più stretto riserbo: si sottolinea come comportamenti difforni possano facilmente dare adito a **responsabilità di natura disciplinare, civile e penale.**

Distinti saluti.



Il Segretario generale  
dott. Daniel Bertuzzi